

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 luglio 2024, n. 351  
**Autorizzazione all'esercizio per l'attività sanitaria di Centro residenziale per le cure palliative (Hospice) per n. 19 posti letto in regime residenziale ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. c) e dell'art. 8 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. denominato "Hospice Santa Rita" di cui è titolare la società "C.B.H. Città di Bari Hospital Spa", ubicato nel Comune di Bari alla via G. Petroni n. 132/G.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*.

**Viste** le Leggi regionali del 29/12/2023 nn.37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22/01/2024 n.18. In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriali"* del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)"*;
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*) co. 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture"*

sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1...(omissis)", tra le quali sono compresi i "centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)";

- al medesimo art. 8 co. 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa (omissis)".
- all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti") co. 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.";
- al medesimo art. 24 co. 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.;"
- all'art. 25 ("Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza") co. 2 che "2. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, e, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.";
- all'art. 29 ("Norme transitorie e finali") co. 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.".

Inoltre, la L.R. n. 18/2020 ("Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" all'art. 8 ("Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice") co. 1 prevede che:

"...(omissis) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. (Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)".

Con D.G.R. n. 813 del 13/06/2006 l'allora Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), oggi Accreditamento e Qualità, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. al Comune di Bari ai fini del rilascio di autorizzazione alla realizzazione di un centro residenziale di cure palliative (Hospice) dotato di n. 20 posti letto da situarsi alla via Giulio Petroni n.

132 (BA) denominata "Hospice Santa Rita", di cui è titolare la Società: "C.B.H.-Città di Bari Hospital s.p.a." partita IVA 05498020725 con sede in Modugno (BA) alla via SS 96 km 119,100.

Con nota prot. n. AOO\_183/11339 del 16/07/2021, ad oggetto: "*Parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.G.R. n. 813 del 13/06/2006 per la realizzazione nel Comune di Bari, alla Via G. Petroni n. 132, di una struttura di tipologia HOSPICE. COMUNICAZIONE.*", indirizzata al legale rappresentante della società "CBH Città di Bari Hospital Spa", e per conoscenza, al Direttore Generale dell'ASL BA ed al Sindaco del Comune di Bari, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue: "*Premesso che:*

- *Con il "PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA E SOCIETA' C.B.H. S.P.A." Per l'applicazione temporale delle discipline di cui alle pre intese ex DGR n. 813/06 in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 45/08. Linee Operative" – Allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1086 del 23/06/2009 si è convenuto tra l'altro che" (...).Il numero dei posti letto di cui alle pre intese ex DGR n.813/06 relativo al realizzando HOSPICE è rideterminato in n.20 p.1., previa valutazione del relativo progetto clinico da parte dell'Osservatorio Regionale delle cure Palliative ex DGR n.545 del 07/04/2009. L'autorizzazione all'esercizio ed il conseguente accreditamento istituzionale dell'Hospice da attivarsi successivamente al 31/12/2009 saranno rilasciati sulla base delle verifiche effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione circa il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/05, entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell'immobile denominato "Mater Dei" da parte dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico pubblico "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari alla società CBH S.p.A., in seguito a specifica istanza da parte della stessa società.";*
- *il predetto Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A) della D.G.R. n. 1086 del 23/06/2009 è valevole quale parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale;*
- *l'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. vigente all'epoca, così come modificato ed integrato dall'art. 4 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, al comma 2-bis prevedeva che: "Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto richiesta di autorizzazione all'esercizio alla Regione o all'amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell'atto all'amministrazione comunale che ha avviato la richiesta.";*
- *l'art. 41, comma 1 della L.R. n. 38/2011 (BURP n. 201 del 30/12/2011) ha prorogato i predetti termini al 31/12/2012;*
- *successivamente l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") come modificato dalla L.R. n. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020 ha previsto:*
- *al comma 4 "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*
- *al comma 5 "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*
- *con Racc. A/R il Comune di Bari ha trasmesso la nota prot. 150837 del 05/06/2018, con la quale è stata trasmessa la Determina num. 2018/05781/2018/130/00076 con cui il Direttore del Settore SUE della*

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha autorizzato "ai sensi degli artt. 4- 5-7 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. la richiedente società "C.B.H. Città di Bari Hospital Spa" (...) alla realizzazione di un centro residenziale di cure palliative –Hospice- dotato di n. 20 posti letto, in ottemperanza alle Deliberazioni Regionali n. 813 del 13/06/2006 e n. 1086 del 23/06/2009 e al R.R. 3/2018 e ss.mm.ii. e ubicato nella struttura denominata "Santa Rita" sita in Bari alla via Giulio Petroni n.132."

si rileva quanto segue:

- con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:

"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (...);

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).

(...)"

Per quanto sopra riportato;

considerato:

- che, agli atti di questa Sezione, non risulta trasmessa istanza di autorizzazione all'esercizio per la predetta struttura di tipologia "Hospice" da parte della società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa;
- che quanto indicato nella D.G.R: n. 1086 del 23/06/2009, valevole quale parere di compatibilità al fabbisogno regionale, è scaduto il 31/12/2012;
- che per lo stesso non è stato adottato un provvedimento di revoca né emanato provvedimento dichiarativo di decadenza;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere." Con nota prot. n. DG/441 del 28/07/2021 inviata a mezzo pec in data 29/07/2021 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/12288 del 23/08/2021, ad oggetto "Istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio per l'attività sanitaria di un Centro residenziale di cure palliative- HOSPICE", il Presidente del CdA della Società C.B.H. Città di Bari Hospital s.p.a. ha chiesto, "in relazione alla struttura denominata "Hospice Santa Rita" sita nel Comune di Bari alla via G. Petroni n. 132/G il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività sanitaria di Centro residenziale per le cure palliative (Hospice) per n. 20 posti letto in regime residenziale", dichiarando quanto segue:

"(...)

- Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione dal Comune di Bari –con Determinazione Dirigenziale n. 05781/2018 del 01/06/2018- Ripartizione ed Edilizia Privata per il Centro Residenziale per cure Palliative;
- Che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- Che la struttura è in possesso dei requisiti minimi di conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 2005 e s.m.i. sez. D6; Che la direzione sanitaria è affidata alla dott.ssa Doda Renzetti,

*nata a (omissis) il 05/10/1962 laureata in medicina e chirurgia presso l'università degli Studi di Bari il 15/03/1988 specialistica in Medicina Interna, iscritta presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 8793 del 07/06/1988, con anzianità di servizio di oltre 10 anni nell'area della Direzione Sanitaria."*

Con nota prot. n. AOO\_183/3058 del 06/02/2023 la Sezione ha, tra l'altro, invitato:

- *"il legale rappresentante C.B.H. Città di Bari Hospital Spa ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. DG/441 del 28/07/2021, inviata a mezzo pec in data 29/07/2021 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/12288 del 23/08/2021, trasmettendo alla scrivente Sezione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura";*
- *"il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE, denominato "HOSPICE SANTA RITA", con 20 p.i., ubicato nel Comune di Bari alla via G. Petroni n. 132/G, gestito dalla società C.B.H. Città di Bari Hospital s.p.a., finalizzato alla verifica dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i."*

Con nota prot. n. 156324/2023 del 19/12/2023, il Direttore del SISP Area Metropolitana ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BARI hanno rappresentato quanto segue:

*"In esito alla nota prot. n. AOO\_183/3058 del 06/02/2023 Regione Puglia-SGO, di pari oggetto, con cui questo Dipartimento è stato incaricato a effettuare le verifiche in oggetto indicate, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo in data 19/10/2023, esaminata la documentazione prodotta a integrazione in data 04/12/2023 e 13/12/2023 si esprime,*

***parere favorevole***

*per l'autorizzazione all'esercizio di Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per n. 19 P.L., (atteso che nel corso del sopralluogo si è accertata la presenza di n. 19 stanze singole e non già 20) ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, che possiede i requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., con la precisazione che, per quanto attiene al personale, è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come richiesto da codesto Ente) relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura a far data dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, pertanto ci si riserva ulteriore verifica prima dell'avvio dell'attività.*

*Titolare è la Società "C.B.H. Città di Bari Hospital Spa" di cui è Legale Rappresentante il Dott. Miraglia Massimo, nato a (omissis) il (omissis).*

*Responsabile Sanitario: Dott. Buono Matteo, nato a (omissis) il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 27/07/1987, specializzato in Ematologia Generale il 10/12/1990 e in Oncologia in data 30/11/2006, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 3938 dal 23/12/1987.*

*(omissis)".*

Per tutto quanto innanzi esposto;

rilevato che l'incaricato Dipartimento di Prevenzione ASL BARI si è espresso in termini favorevoli esclusivamente per un numero di posti letto pari a 19 e non già 20 (come originariamente richiesto con l'istanza di autorizzazione all'esercizio), atteso che nel corso delle verifiche effettuate *in locus*, è stata accertata l'esclusiva presenza di n. 19 stanze singole e non già 20;

considerato che il legale rappresentante ha prodotto, come da richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura a far data dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

ricorrendone quindi i presupposti,

**si propone:**

di rilasciare alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G.

Petroni n. 132/G, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Dott. Buono Matteo, nato a *(omissis)* il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ematologia Generale, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Di rilasciare alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G.

Petroni n. 132/G, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Dott. Buono Matteo, nato a *(omissis)* il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ematologia Generale, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società (pec: direzionegenerale@cbhspa.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore Paolo Avitto

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro